



**REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA VOLONTARIA
PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI
BOLOGNA
POLICLINICO S.ORSOLA- MALPIGHI**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto. Definizione del frequentatore volontario
- Art. 2 - Condizioni generali di ammissione
- Art. 3 - Criteri per la definizione del numero delle frequenze ammissibili
- Art. 4 - Modalità di accesso
- Art. 5 - Disposizioni per i frequentatori provenienti da paesi esteri
- Art. 6 - Esame della domanda
- Art. 7 - Autorizzazione alla frequenza
- Art. 8 - Revoca dell'autorizzazione. Interruzione volontaria della frequenza
- Art. 9 - Obblighi del frequentatore
- Art. 10 - Attestazioni
- Art. 11 - Responsabilità
- Art. 12 - Disposizioni speciali
- Art. 13 - Validità
- Art. 14 - Disposizioni finali, entrata in vigore e pubblicità

Delibera n. 266 DEL 19.12.2018

Art. 1 - Oggetto. Definizione del frequentatore volontario

1. Il presente regolamento (di seguito: il regolamento) disciplina la frequenza volontaria presso l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi (di seguito definita: Azienda), da parte di studenti, diplomati, laureati con finalità di apprendimento, per mezzo dell'osservazione, delle attività sanitarie, tecniche e amministrative svolte dall'Azienda.

2. Ai fini del regolamento, con il termine "frequentatore volontario" si intende definire quel soggetto, sia studente sia diplomato, che sceglie autonomamente di frequentare per un determinato periodo di tempo una struttura organizzativa aziendale al fine di conoscere la realtà ospedaliera nei suoi diversi aspetti o, nel caso dei soggetti già in possesso di laurea o specializzazione, allo scopo di perfezionare la propria preparazione professionale permettendo l'osservazione dell'attività di professionisti con un elevato grado di formazione e di aggiornamento.

3. Il regolamento non si applica nei casi di tirocini e stage formativi disciplinati dalla normativa e da convenzioni sottoscritte dall'Azienda con istituzioni universitarie, scolastiche o di formazione professionale, e nei casi di percorsi formativi rivolti a personale dipendente di altre Aziende, che prevedono specifici accordi tra le rispettive Direzioni.

Art. 2 - Condizioni generali di ammissione

1. La frequenza è consentita a studenti, diplomati, laureati e, in generale, alle figure corrispondenti ai profili professionali operanti nell'Azienda.

2. L'attività dei soggetti ammessi alla frequenza volontaria è svolta a titolo gratuito e non può determinare in alcun caso l'instaurazione di un rapporto di lavoro o di prestazione d'opera professionale con l'Azienda, né può essere intesa come presupposto al loro futuro costituirsi.

3. L'ammissione è subordinata al preventivo consenso alla frequenza da parte del Responsabile della struttura ospitante e alla previa visione e integrale accettazione del presente regolamento senza riserve, così come previsto nel modulo di richiesta di autorizzazione della frequenza. Nel caso di figure che corrispondano a profili professionali gestiti dalla Direzione delle professioni sanitarie, il consenso alla frequenza deve essere espresso anche dal Direttore del suddetto Servizio o da un suo delegato.

4. L'aspirante frequentatore si impegna a sottostare agli obblighi in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria ed è tenuto all'osservanza di ogni altra disposizione e prescrizione previste dalle vigenti disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed esposizione a rischi.

5. La frequenza è finalizzata esclusivamente all'osservazione, con divieto di svolgere attività assistenziale a diretto contatto con i pazienti o attività proprie del rapporto di lavoro. Il frequentatore non può esercitare mansioni o funzioni che rientrino nelle competenze tecnico-professionali del personale dipendente o convenzionato, né sostituirlo. In nessun caso i frequentatori possono essere impiegati per garantire o integrare il normale funzionamento delle strutture e non sono dotati di ricettario regionale né di alcun timbro personale.

6. La frequenza esclude qualsiasi attività comportante un rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, se non espressamente autorizzata a seguito di specifica richiesta del Direttore dell'Unità Operativa di frequenza (i volontari che svolgono la frequenza in ambienti in cui è possibile l'esposizione alle radiazioni ionizzanti devono essere comunque monitorati dall'Unità Operativa di Fisica Sanitaria e dall'Unità Operativa di Medicina del Lavoro, ai sensi del d.lgs. 230/95 e s.m.i.).

7. La frequenza non presuppone alcuna forma di assistenza o di assicurazione antinfortunistica e per responsabilità civile verso i terzi, a carico dell'Azienda.

8. La frequenza è concessa a insindacabile giudizio dell'Azienda ed è autorizzata per un periodo da un minimo di tre mesi a un massimo di diciotto mesi, anche non consecutivi. E' consentita la frequenza in una o più strutture, anche contemporaneamente. I tempi e le modalità della frequenza sono concordati, nel rispetto del presente regolamento, con il Responsabile della struttura. Il frequentatore non ha specifici vincoli di orario. Eventuali deroghe alla durata della frequenza sono concesse su richiesta del Responsabile della struttura interessata.

9. Non può essere ammessa alla frequenza l'aspirante in stato di gravidanza per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (d.lgs. n. 151/2001). Le aspiranti alla frequenza volontaria in stato di gravidanza, per tutto il periodo di gestazione, non potranno essere inoltre ammesse alla frequenza di strutture ove possano verificarsi condizioni di rischio.

10. Non può essere ammesso chi svolga un rapporto di lavoro con aziende pubbliche o private o che abbia svolto un precedente rapporto di lavoro con aziende o enti pubblici, ivi compresa l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi.

11. Non è ammesso lo svolgimento contemporaneo di tirocini di qualsiasi genere e di frequenza volontaria a norma del presente regolamento.

Art. 3 - Criteri per la definizione del numero delle frequenze ammissibili

1. I frequentatori, di norma, non possono superare il 10% della dotazione organica del profilo professionale corrispondente, assegnata alla struttura presso la quale è autorizzata la frequenza. E' compito del Direttore della struttura interessata verificare e rispettare tale limite.

2. Potranno essere autorizzate eventuali deroghe al numero della frequenza su richiesta del Responsabile della struttura interessata.

Art. 4 - Modalità di accesso

1. Gli aspiranti frequentatori sono tenuti, nel seguente ordine, a:

- Prendere accordi preliminari con il Direttore della struttura organizzativa prescelta e ottenerne il parere favorevole;

- Compilare l'apposito modulo di domanda pubblicato sul sito internet dell'Azienda (<http://www.aosp.bo.it/content/frequenza-volontaria>) raccogliendo per accettazione la firma e il timbro del

Direttore della struttura di interesse. Per gli aspiranti frequentatori riferibili all'area infermieristica, alla professione di ostetrica, all'area tecnico-sanitaria e all'area riabilitativa, occorre acquisire anche la firma e il timbro del Direttore della Direzione delle professioni sanitarie o di un suo delegato.

- Far compilare e sottoscrivere dal proprio medico di medicina generale o da un medico di fiducia la sezione del modulo riguardante lo screening sanitario. Per i frequentatori volontari nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo, la vaccinazione antinfluenzale è obbligatoriamente richiesta.

2. Gli aspiranti dovranno dichiarare, previa assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:

- Dati anagrafici, residenza e/o domicilio, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica;

- Titolo di studio posseduto, l'eventuale abilitazione e/o l'iscrizione all'Albo o l'iscrizione al corso di studio;

- Dichiarazione di non aver in essere alcun rapporto di lavoro con enti pubblici o privati;

- Dichiarazione di non aver avuto alcun precedente rapporto di lavoro con l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, né con altro ente pubblico;

- L'inesistenza di condanne penali o le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti giudiziari in corso;

- Gli aspiranti all'ammissione alla frequenza dovranno dichiarare nella domanda il possesso di un'idonea copertura assicurativa contro i rischi da infortuni (es. invalidità permanente o temporanea o morte), indicandone gli estremi. La polizza assicurativa a carico del frequentatore dovrà avere validità per l'intero periodo della frequenza e dovrà essere integrata da copertura per rischio radiazioni, nel caso di frequenza presso strutture che utilizzano apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti. A ogni scadenza dell'assicurazione, dovrà essere dimostrato il rinnovo della stessa, pena la decadenza dell'autorizzazione alla frequenza. L'aspirante frequentatore ha la facoltà di aderire volontariamente - in mancanza di altra copertura - alla polizza assicurativa per infortunio in essere presso l'Azienda, come previsto al successivo comma 4.

3. La mancata corrispondenza tra quanto dichiarato dall'aspirante frequentatore e quanto accertato dall'Azienda, fatte salve le diverse e più gravi conseguenze previste dal vigente ordinamento e la possibilità dell'amministrazione di agire a tutela dei propri interessi, comporterà la revoca immediata dell'eventuale autorizzazione concessa.

4. Al modulo devono essere allegati i seguenti documenti:

a) nr. 1 foto a colori recente in formato tessera;

b) ricevuta del pagamento del contributo richiesto per la frequenza;

c) ricevuta del pagamento dell'assicurazione contro gli infortuni, nel caso l'aspirante frequentatore aderisca volontariamente - in mancanza di altra copertura - alla polizza assicurativa per infortunio in essere presso l'Azienda;

d) attestato di superamento di un corso di formazione riguardante i principali rischi (incendio, chimico, fisico, ecc.) come richiesto dalla normativa in materia di sicurezza, di cui al d.lgs. n. 81/2008.

5. La domanda dovrà essere consegnata presso la segreteria della struttura prescelta per la frequenza, che la trasmetterà insieme alla documentazione richiesta al competente Ufficio Rapporti con l'Università, o consegnata direttamente presso lo stesso ufficio, oppure spedita per mezzo di una PEC all'indirizzo PEldirezione.generale@pec.aosp.bo.it. Le domande incomplete non saranno accettate.

Art. 5 - Disposizioni per i frequentatori provenienti da paesi esteri

Gli aspiranti frequentatori provenienti da paesi esteri, oltre agli adempimenti indicati all'art. 4, dovranno allegare al modulo per la domanda di frequenza una lettera di presentazione e di richiesta redatta a cura dell'Università, istituzione o struttura sanitaria di appartenenza e la copia di un documento d'identificazione in corso di validità. Il frequentatore è tenuto a osservare le norme che regolano l'ingresso e la permanenza dei cittadini stranieri in Italia.

Art. 6 - Esame della domanda

1. La domanda di frequenza è esaminata dall'ufficio competente per la verifica della sua regolarità, della presenza di tutte le necessarie dichiarazioni, delle condizioni di procedibilità e della documentazione richiesta. Il Referente medico di Igiene Ospedaliera, si pronuncia sulla regolarità e completezza dello screening sanitario presentato.

2. Nel caso in cui le domande formalmente procedibili siano in numero superiore a quello stabilito dall'art. 5, sarà seguito l'ordine di arrivo delle domande e, in subordine, il criterio dell'età minore del richiedente.

Art. 7 - Autorizzazione alla frequenza

1. Prima dell'inizio della frequenza al volontario saranno fornite le istruzioni per la consultazione della documentazione informativa sui rischi presenti nell'ambiente ospedaliero e sulle modalità di comportamento in condizioni normali e di emergenza; il volontario dovrà sottoscrivere la dichiarazione d'impegno a consultare la suddetta documentazione informativa secondo le modalità indicate dall'Azienda, pena la decadenza dell'autorizzazione della frequenza.

2. L'autorizzazione alla frequenza è concessa con lettera scritta del Direttore Sanitario o del Direttore Amministrativo o dei dirigenti da loro delegati, secondo l'afferenza della struttura ospitante del frequentatore volontario. L'Azienda si riserva comunque la facoltà di motivare il diniego di autorizzazione alla frequenza.

3. Il procedimento per la concessione o il diniego dell'autorizzazione alla frequenza si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, completa in ogni sua parte.

4. Il frequentatore volontario sarà dotato a cura dell'Azienda di un badge per l'accesso alle strutture frequentate e di un tesserino di riconoscimento che dovrà indossare durante la frequenza. Se la frequenza lo richiede, dovrà utilizzare il vestiario di servizio, previo pagamento di una cauzione. Il frequentatore potrà usufruire della mensa con il pagamento del pasto al prezzo previsto per gli esterni.

5. Ai fini dell'eventuale continuazione della frequenza al termine del periodo autorizzato, gli interessati dovranno ripresentare la domanda almeno 30 giorni prima della scadenza senza allegare nuovi documenti, se in corso di validità.

6. Il Direttore della struttura verifica altresì l'osservanza del termine di durata della frequenza autorizzata.

Art. 8 - Revoca dell'autorizzazione - Interruzione volontaria della frequenza

1. L'autorizzazione alla frequenza volontaria può essere revocata in qualsiasi momento dal Direttore competente al suo rilascio, anche prima della scadenza autorizzata, per motivi di opportunità legati alle esigenze operative dell'Azienda o per altri motivi obiettivi o legati al comportamento del frequentatore, previo formale preavviso da inoltrare al frequentatore almeno sette giorni prima dell'adozione del provvedimento di revoca. In questo intervallo il frequentatore potrà far pervenire le sue eventuali controdeduzioni. Il preavviso è omesso, oltre alle ipotesi specifiche indicate in questo regolamento, nel caso di ulteriori, gravi motivi obiettivi o soggettivi, opportunamente motivati.

2. L'interruzione volontaria della frequenza prima del termine autorizzato dovrà essere tempestivamente comunicata al Direttore della struttura interessata e all'ufficio competente.

Art. 9 - Obblighi del frequentatore

1. Il frequentatore, oltre all'osservanza del presente regolamento, ha l'obbligo:

- dell'osservanza delle norme comportamentali previste per i dipendenti del corrispettivo profilo professionale;
- dell'osservanza delle direttive impartite dal responsabile della Struttura interessata, nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti aziendali;
- delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

2. Il frequentatore ha il dovere di riservatezza e di trattare con segretezza le informazioni delle quali viene a conoscenza durante lo svolgimento della frequenza, di non divulgarle, di non diffonderle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli finalizzati alla frequenza per tutta la sua durata e anche in seguito. La violazione di questa norma costituisce grave motivo ai fini dell'immediata revoca della frequenza senza preavviso e comporta assunzione di responsabilità ai sensi del d.lgs. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679.

3. Il frequentatore è designato come persona autorizzata al trattamento dei dati e in qualità di tale nomina, assume gli stessi obblighi cui è sottoposto tutto il personale autorizzato, in modo da garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali.

4. Il frequentatore è tenuto, nei casi in cui sia obbligatorio per il personale in possesso di posizione funzionale corrispondente, all'uso di specifica divisa (camice, o giacca con pantaloni). Dovrà indossare il tesserino di riconoscimento previsto, appositamente rilasciato dall'Ufficio competente.

5. Al termine della frequenza, il tesserino di riconoscimento e il badge dovranno essere riconsegnati all'Ufficio rapporti con l'Università. Il camice dovrà essere riconsegnato al Servizio guardaroba che restituirà la cauzione. Il dosimetro, eventualmente assegnato, dovrà essere riconsegnato presso l'U.O. Fisica Sanitaria.

Art. 10 - Attestazioni

1. Le certificazioni attestanti l'effettuazione dei periodi di frequenza sono, a richiesta dell'interessato, predisposte e rilasciate a firma del Direttore della Struttura presso la quale è stata svolta la frequenza.

2. In tale attestazione si farà menzione solo dei periodi effettivamente svolti, compresi nel periodo autorizzato, senza valutazioni o giudizi di merito.

Art. 11 - Responsabilità

1. I frequentatori sono direttamente responsabili, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, degli atti compiuti durante l'attività.

2. Il Dirigente della Struttura ospitante è responsabile nei confronti dell'Azienda, per la vigilanza sul rispetto dei vincoli alle attività dei frequentatori volontari.

Art. 12 - Disposizioni speciali

1. Il regolamento non si applica ai soggetti ammessi alla frequenza presso le Unità Operative a Direzione Universitaria in forza del "Regolamento dei laureati frequentatori dell'Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna", e ha valore l'autorizzazione loro concessa a norma del suddetto regolamento dell'Università.

2. Gli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, che intendono frequentare le strutture cliniche dell'azienda al di fuori dei periodi di tirocinio previsti dal corso di studi, sono esonerati, in particolare, dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9 del presente regolamento. E' fatto salvo l'obbligo di concordare preventivamente la frequenza con il Direttore della struttura organizzativa prescelta e di comprovare allo stesso il possesso di un'idonea copertura assicurativa contro i rischi da infortuni.

Art. 13 - Validità

1. Questo regolamento sostituisce ogni altra regola aziendale previgente in materia.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 14 - Disposizioni finali, entrata in vigore e pubblicità

1. L'importo del contributo per la frequenza è fissato in € 15,01 mensili comprensivi di IVA (imponibile € 12,30).
2. L'importo della polizza assicurativa per infortunio in essere presso l'Azienda è € di 55,35 annui non frazionabili.
3. Gli importi di cui ai punti 1 e 2 possono essere modificati con deliberazione del Direttore generale e sono pubblicato sul portale aziendale;
4. Il presente regolamento, approvato con deliberazione del Direttore generale, entra in vigore dalla data di adozione della stessa.
5. Il presente regolamento è pubblicato sul portale aziendale.

* * *